

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1920-C}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE GAGLIARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 24 giugno 1965

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 ottobre 1965 (Stampato n. 1267)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 ottobre 1965*

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritorna al nostro esame, dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge concernente il: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ».

Il Relatore trova, questa volta, il suo compito particolarmente facilitato dal fatto che il disegno di legge è stato a lungo discusso e approfondito, sia in sede referente presso la II Commissione Interni, sia in Aula, per vari

giorni, con numerosi e qualificati interventi. Pertanto si limiterà, così come del resto lo stesso regolamento prevede, ad illustrare per l'ulteriore e, almeno lo spera, definitiva discussione, gli emendamenti apportati dal Senato della Repubblica al testo a suo tempo approvato dalla nostra Camera. Si tratta, per la verità, di emendamenti per la maggior parte di natura puramente tecnica o formale, così come avremo modo di constatare passando senz'altro all'esame dei medesimi.

Articolo 3:

Si ripara ad un errore materiale.

Articolo 4:

a) Correzione formale: si aggiunge la parola « economica ».

b) Si è preferito citare tutto il regolamento n. 38 della C.E.E. anziché il solo articolo 13.

Articolo 5:

Questo articolo che può, veramente, essere definito il più tormentato e discusso di tutto il provvedimento ha subito nel suo *iter* dal Consiglio dei ministri, alla Camera e al Senato, tutta una serie di modifiche che sembra inutile ricordare in questa sede perché sono state oggetto di accalorati ed approfonditi dibattiti nelle aule parlamentari, sulla stampa, presso le categorie interessate e nella pubblica opinione.

L'ultima stesura che ci proviene dal Senato, nel mentre ripristina, per la prima parte, l'originario testo governativo in ordine ai requisiti minimi per l'ammissione dei film alla programmazione obbligatoria, sancisce la esclusione dalla stessa e dai conseguenti benefici dei « film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale ». Si è ritenuto, in tal modo, di escludere ogni possibile interpretazione lesiva della libera espressione artistica, riaffermando, però, l'indisponibilità dei pubblici benefici per ogni spettacolo cinematografico prodotto con lo scopo di « puntare al basso » secondo una celebre definizione del regista René Clair.

La stessa soppressione delle parole « priva di validità artistica e culturale » decisa dal Senato ha fatto cadere automaticamente ogni ipotetico, a nostro avviso inesistente, sospetto sulla possibilità che una legge di provvidenze economiche possa essere distorta, in base a valutazioni soggettive, a fini discriminatori.

È per questo che solo una polemica faziosa e desiderosa di distorcere il significato delle

parole a puri fini di parte, può parlare di pericoli per la libertà di espressione.

Articolo 6:

L'emendamento tende ad armonizzare, anche tecnicamente, la dizione del primo comma con quella del terzo, al fine di evitare che, nel caso di spettacoli composti da più film nazionali, la concessione degli abbuoni erariali sia limitata soltanto ai film ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e non anche in base alla nuova legge.

Articolo 7:

Si tratta di un emendamento formale apportato dalla Commissione Interni del Senato.

Articolo 10:

Si è riparato ad un errore materiale avvenuto in Aula, alla Camera, quando l'aggiunta, per errore, fu portata al primo comma invece che al secondo.

Articolo 11:

Si tratta di una correzione puramente formale.

Articolo 12:

Con il primo emendamento si vuole specificare che l'obbligo di conferire all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione di film riguarda, nella particolare ipotesi, le società in cui lo Stato abbia una prevalente partecipazione azionaria.

Con il secondo emendamento, si tende ad escludere una eventuale evasione a tale obbligo qualora trattisi di documentari prodotti per la diffusione televisiva.

Per entrambe le ipotesi i correttivi appaiono necessari in aderenza alle finalità previste dalla legge.

Articolo 13:

a) L'emendamento prevede la riduzione da 3 a 2 anni del periodo entro il quale i cortometraggi, ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi, possono essere computati ai fini dei corrispondenti obblighi di programmazione previsti dal provvedimento in esame.

Tale lieve correttivo, connesso con la modifica prevista al sesto comma, tende in sostanza ad evitare che il mercato cinematografico sia saturato, oltre il periodo di tempo necessario alla naturale transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento legislativo, da

documentari prodotti anteriormente alla nuova legge.

Praticamente, tali documentari saranno computati ai fini dell'obbligo della programmazione soltanto fino al 1966, mentre dall'inizio del 1967 potranno utilizzarsi, ai fini di cui sopra, soltanto i documentari ammessi in base alle nuove disposizioni.

b) L'emendamento ripara ad un evidente errore materiale attraverso il necessario coordinamento con la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 12, mediante lo specifico riferimento alle società a prevalente partecipazione statale.

c) In relazione a quanto già previsto circa la lieve riduzione del periodo di transizione per i documentari, a seconda che rientrino nelle passate ovvero nella presente legge, si prevede che la durata dell'abbuono erariale a favore degli esercenti per i documentari ammessi alla programmazione obbligatoria nel 1963 e nel 1964, non vada al di là del 1966, rendendo possibile quindi la naturale immisione nel mercato di documentari prodotti ed ammessi dalla nuova legge, la cui diffusione potrebbe diversamente venire ostacolata, anche in dipendenza di accaparramenti attuali od attuabili con scopi palesemente speculativi.

Articolo 14:

Con tale emendamento, di carattere solo formale, si vuole ribadire con maggiore chiarezza la competenza dell'Amministrazione ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti perché il film a cortometraggio, agli effetti previsti dalla legge, possa considerarsi « attualità ».

Si ritiene infatti che debbano porsi le necessarie cautele onde evitare che tali cortometraggi abbiano contenuto, in tutto od in parte, difforme da quello previsto dalla legge (riproduzione di fatti ed avvenimenti del giorno, con il carattere dell'informazione).

Articolo 16:

a) Si è riparato ad un errore materiale.
b) Si tratta di un correttivo formale.
c) Si tratta di un correttivo formale tenuto conto della pluralità di abbuoni previsti dall'articolo 6.

Articolo 18:

Si ripara ad un errore materiale.

Articolo 19:

a) L'emendamento chiarisce una cosa già implicita e cioè che un film la cui coproduzione venga a cadere per una qualsiasi ragione

può in seguito essere riconosciuto per nazionale purché risponda ai requisiti voluti dalla legge per il riconoscimento di tale qualifica.

b) L'emendamento ha carattere di correttivo tecnico, in quanto la norma cui si riferisce tale comma investe la pluralità di ipotesi di cui ai commi precedenti.

Articolo 21:

Si è voluto riparare ad un errore materiale (la parola « stampate » si riferisce a copie e non a film). Sarebbe anzi opportuno che venisse corretto lo stesso errore, due righe più sotto, errore che è sfuggito al Senato.

Articolo 24:

a) La previsione del preventivo parere del Ministero del turismo e dello spettacolo sulla dichiarazione di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riguardo all'adempimento, da parte del produttore, delle norme sul collocamento, si ispira alla necessità di prevedere anche in tale ipotesi, come del resto in ogni altra parte della legge, l'intervento dell'Amministrazione cui, a norma dell'articolo 2, è attribuita la competenza specifica nell'attuazione delle finalità perseguite dal progetto in esame.

b) Emendamento formale che precisa il testo di legge a cui fare richiamo.

Articolo 27:

a) Si è preferito mettere un limite che corrisponde al mutuo da accendere anziché al contributo sugli interessi da erogare.

b) Si è preferito togliere l'inciso perché l'accertamento del costo dei film viene già fatto allorché si concede il mutuo e non ha pertanto alcuna importanza quando si concedono i contributi sugli interessi derivanti da un mutuo precedente.

Articolo 30:

L'emendamento comporta una stesura tecnicamente più corretta ed esatta della norma, nell'ambito delle operazioni di competenza della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ad evitare possibili contestazioni.

Articolo 31:

a) L'aggiunta è giustificata con l'esigenza di fornire i capoluoghi di provincia di una sala sufficientemente grande.

b) Si ripara ad un errore materiale sfuggito alla Camera in sede di coordinamento.

c) Questo testo è stato corretto per rimetterne a posto la forma e coordinarlo con il comma precedente.

Articolo 33:

A differenza delle sale cinematografiche permanenti, che sono soggette ad ispezioni periodiche da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza, le arene estive sono tenute a ripristinare annualmente i loro impianti, per l'accertamento della rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dalla vigente regolamentazione.

Parallelamente a quanto previsto dallo stesso articolo per le sale a formato ridotto, si ritiene che a tale incombenza sia sufficiente l'azione di Commissioni comunali, per consentire un più sollecito adempimento del servizio e per attenuare gli oneri economici che ne derivano.

Articolo 39:

I due commi sono stati aggiunti per chiarire una questione che, nell'applicazione pratica delle leggi citate, aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni.

Articolo 40:

L'emendamento ha carattere innovativo e si ispira alla necessità di tutelare il pubblico dai tentativi, talora ricorrenti, di presentare per nuovi quei film che abbiano già a suo tempo esaurito il normale sfruttamento sul mercato.

Il riferimento all'obbligo di inserire nel normale corredo pubblicitario dei film l'anno della prima edizione italiana, permetterà allo spettatore di individuare, come già si pratica all'estero in molti Paesi, se trattisi di film recenti o meno, mentre la procedura prevista per l'eventuale cambio del titolo originario è intesa ad evitare in questo campo ogni abuso che si rifletta a danno del pubblico pagante.

Articolo 41:

Si ripara ad un errore materiale.

Articolo 43:

Il testo dell'articolo è stato interamente modificato; si sono apportate le seguenti modifiche:

1) viene abolito il primo comma con il quale si stabiliva che la Cineteca continuerà ad operare nell'ambito del Centro Sperimentale. La norma appare del tutto superflua perché evidentemente le norme si giustificano quando apportano variazioni alla situazione preesistente non quando la situazione resta inalterata;

2) l'obbligo del deposito di una copia presso la Cineteca nazionale è limitato sol-

tanto ai film che abbiano la nazionalità italiana; infatti scopo di queste norme è quello di conservare il patrimonio filmografico nazionale nella presunzione che ciascuna nazione conservi il proprio. Con appropriati scambi la Cineteca nazionale potrà poi, nel corso della sua attività, venire in possesso di quei film stranieri che siano di particolare interesse culturale;

3) è stato aggiunto un comma con il quale si precisa che per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità il produttore dovrà consegnare anche un controtipo del negativo; si ritiene infatti opportuno per questi film, che saranno i migliori della produzione nazionale, che si debba conservare anche il negativo dal quale poter stampare altre copie che si rendano necessarie per l'attività culturale della Cineteca stessa.

Articolo 44:

a) La modifica è stata apportata per chiarire che i circoli del cinema possono proiettare anche i film non muniti dei visti di censura ma non quei film che siano stati presentati in censura e bocciati.

b) Modifica di coordinamento con l'emendamento precedente.

Articolo 45:

Il Museo di Torino ha cambiato recentemente la sua denominazione.

Articolo 46:

Si è ritenuto più opportuno che i membri supplenti del Comitato siano soltanto uno per ciascun membro effettivo, anziché due, per poter meglio concentrare le responsabilità.

Articolo 49:

In relazione alla composizione numerica della Commissione competente ad esprimere parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi, l'ipotesi di cui al comma c) deve essere posta, come propone l'emendamento, in forma alternativa, correggendo conseguentemente l'evidente errore materiale del testo.

Articolo 57:

La nuova stesura prevista dall'emendamento al secondo comma dell'articolo è resa necessaria, anche sotto il profilo tecnico, dal ritardo con cui viene approvata la legge e si riferisce in particolare alla ammissibilità dei film realizzati in base ad accordi di coproduzione che sono attualmente in corso di perfezionamento.

Articolo 60:

Si ripara ad un errore di calcolo nella determinazione degli oneri previsti dalla legge per il corrente esercizio finanziario. Si tratta comunque di una questione formale.

* * *

Il testo che ci viene dal Senato risulta inoltre completato, onorevoli colleghi, con l'introduzione dei titoli agli articoli nonché con il raggruppamento di questi ultimi in 12 capitoli. Non ci rimane pertanto, che raccomandarvi l'accoglimento degli emendamenti apportati dal Senato e ora al nostro esame, così che l'atteso provvedimento possa finalmente diventare legge dello Stato, realizzando tutta una serie di interventi diretti ad adeguare l'azione dei pubblici poteri alle mutate esigenze della cinematografia italiana onde,

sempre migliorata, possa contribuire allo sviluppo spirituale e civile del nostro Paese. Con ciò non pensiamo si tratti di un provvedimento taumaturgico e diremo quindi con *Il Popolo* del 10 ottobre che: « Esso crea le migliori premesse e le migliori condizioni per il risanamento del nostro cinema e per il suo progressivo sviluppo ed affermarsi in Italia e nel mondo; ma le fortune del nostro cinema sono affidate agli uomini, e non a una legge; sono affidate ai produttori, ai registi, agli autori, agli interpreti, ai tecnici tutti: sono questi i soli che devono, e possono, portare avanti il cinema italiano dimostrando che la fiducia dello Stato è ben riposta e che i sacrifici che la comunità sopporta per aiutare il cinema sono fruttuosi e contribuiscono al miglioramento della società ».

GAGLIARDI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge)

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficino di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 3.

(Commissione centrale
per la cinematografia)

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

ART. 3.

Identico.

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Mi-

nistro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *y*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal Direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n*);

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *t*);

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z*).

Il Direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO II.

FILM DI LUNGOMETRAGGIO

ART. 4.

(Riconoscimento della nazionalità)

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;

ART. 4.

Identico.

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 8.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni.

Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Programmazione obbligatoria)

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

ART. 6.

(Incentivi alla programmazione)

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

ART. 7.

(Incentivi alla produzione)

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, della Società italiana autori ed editori.

ART. 8.

(Attestati di qualità)

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base all'articolo 18.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente Ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

ART. 9.

(Premi di qualità)

A lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

TITOLO III.

FILM DI CORTOMETRAGGIO

ART. 10.

(Riconoscimento della nazionalità)

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 11.

(Premi di qualità)

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

- a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro

ART. 11.

Identico.

per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente, non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

ART. 12.

(Produzione e distribuzione)

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

ART. 12.

Identico.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-TV., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione dei film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrata, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrata.

ART. 13.

(Programmazione obbligatoria)

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E.,

ART. 13.

Identico.

della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

TITOLO IV.

FILM DI ATTUALITÀ

ART. 14.

(Riconoscimento di nazionalità)

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 15.

(Programmazione)

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla SIAE, della sua prima proiezione in pubblico.

TITOLO V.

FILM PRODOTTI PER I RAGAZZI

ART. 16.

(Qualificazione e programmazione)

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro.

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ».

ART. 16.

Identico.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

ART. 17.

(Deroghe al contingente)

Il film prodotto da società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

TITOLO VI.

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

ART. 18.

(Film dei Paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE)

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abboni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di Paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

ART. 19.

(Coproduzioni)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione fi-

ART. 19.

Identico.

nanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra Paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

ART. 20.

(Riprese in Italia ed all'estero)

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso paese.

ART. 20.

Identico.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).

ART. 21.

(Adempimenti tecnici)

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

(Adempimenti di lavorazione)

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente Autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo a fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione.

ART. 23.

(Adempimenti a tutela della nazionalità)

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denun-

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

ART. 24.

(Adempimenti amministrativi)

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A. L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha

ART. 24.

Identico.

alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione accontonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 25.

(Pubblico registro cinematografico)

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

ART. 26.

(Liquidazione dei contributi)

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli in-

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

cassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII.

CREDITO CINEMATOGRAFICO

ART. 27

(Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito)

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

ART. 27.

Identico.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 28.

(Fondo particolare)

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per lo esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a filu ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruente dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e

ART. 28.

Identico.

sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

ART. 29.

(Fondo di dotazione)

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20 milioni ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

ART. 30.

(Agevolazioni fiscali)

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

TITOLO VIII.

NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO
E LA DISTRIBUZIONE

ART. 31.

(Apertura nuove sale)

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad auto-

ART. 31.

Identico.

rizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatesi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 13 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una

popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

ART. 32.

(Spettacoli misti)

Le Sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

(Sale per proiezione a formato ridotto
e arene estive)

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: del sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 34.

(Verifica straordinaria)

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo ri-

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

chiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo comune.

ART. 35.

(Adempimenti di programmazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

ART. 36.

(Complementi di programma)

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

ART. 37

(Divieto di cessione degli abbuoni)

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 38.

(Doppio programma)

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

ART. 39.

(Agevolazioni fiscali)

L'energia elettrica consumata nell'arco voltico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

ART. 37

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

(Registro di programmazione, biglietti
e distinte d'incasso)

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

ART. 40.

Identico.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

ART. 41.

(Condizioni di noleggio)

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è devoluta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante

ART. 41.

Identico.

al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 42.

(Ente autonomo di gestione per il cinema)

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

ART. 43.

(Cineteca nazionale)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per la Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge il produttore dovrà consegnare, entro sei mesi dall'assegnazione, alla Cineteca nazionale, anche un controtipo del negativo.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i Circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

ART. 44.

(Circoli di cultura cinematografica)

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, ven-

ART. 44.

Identico.

gono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle Associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle ci-

neteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1462, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento della funzione di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40.

ART. 45.

(Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai », cioè di quelle

ART. 45.

Identico.

sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

- 1) alla Cineteca italiana di Milano;
- 2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
- 3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927,

n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Dello contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO X.

COMITATI E COMMISSIONI

ART. 46.

(Comitato di esperti)

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione generale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa

ART. 46.

Identico.

con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 47.

(Commissione di appello)

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- h) un attore cinematografico;
- i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del la-

ART. 47.

Identico.

voro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 48.

(Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi)

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turi-

ART. 48.

Identico.

simo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.

ART. 49.

(Commissione per i premi di qualità
ai cortometraggi)

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

(Comitato per i film prodotti per i ragazzi)

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

ART. 51.

*(Commissione per le sanzioni
sulla programmazione obbligatoria)*

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film:

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Identico.

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 52.

(Commissione apertura sale)

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni pro-

ART. 52.

Identico.

fessionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h*) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 53.

(Commissione apertura sale Regione Sarda)

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

ART. 53.

Identico.

i) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

ART. 54.

(Comitato importazioni ed esportazioni)

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed è composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

ART. 54.

Identico.

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO XI.

(Rapporti tra cinema e televisione)

ART. 55.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

ART. 55.

Identico.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'Ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'Ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

TITOLO XII.

ART. 56.

(Bollettino ufficiale Ministero del turismo
e spettacolo)

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO XIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Identico:

ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 58.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

ART. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Identico.

che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

ART. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 61.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

ART. 60.

Identico.

ART. 61.

Identico.